COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **COTELLESSA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore TRABUCCHI: Modificazione degli articoli 114 e 121 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*). (1843) 141

PRESIDENTE 141, 142, 143, 144
COLLESELLI, *Relatore* 142
BARTOLE 142, 143
DELFINO 142
LATTANZIO 142
CERAVOLO MARIO 142
CAPONI 143
GOTELLI ANGELA, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 143

BUCALOSSI ed altri: Concessione di un contributo straordinario di 35 milioni di lire per l'organizzazione in Roma del XII congresso biennale dell'International college of surgeons (Congresso internazionale di chirurgia). (*Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*). (1426-*B*) 144

PRESIDENTE 144, 145
MERLIN ANGELINA 144
ANGRISANI 144
ANGELINI LUDOVICO 144

PAG.

Senatori BENEDETTI ed altri: Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni per l'organizzazione delle giornate mediche internazionali. (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*). (1880) 145

PRESIDENTE 145

Votazione segreta:

PRESIDENTE 145

La seduta comincia alle 9,50.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: Modificazione degli articoli 114 e 121 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (1843).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del senatore Trabucchi: « Modificazione degli articoli 114 e 121 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio

1934, n. 1265 ». Essa è stata approvata dalla XI Commissione permanente del Senato.

Ricordo agli onorevoli colleghi che la proposta di legge in esame fu già discussa e approvata da questa Commissione in sede referente.

L'onorevole Colleselli ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COLLESELLI, *Relatore*. Onorevoli colleghi non ritengo dover ripetere le considerazioni già svolte in altra occasione, e che mi pare furono accolte unanimemente da tutta la Commissione, perché questa proposta di legge sia approvata. Allora fu richiesta una chiarificazione, successivamente data nel corso della discussione, per quel che riguarda le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Si intendono come tali le istituzioni sottoposte alla sorveglianza dell'autorità tutoria, e in modo particolare la legge riguarda le farmacie interne degli ospedali psichiatrici. Non penso siano necessari ulteriori chiarimenti anche perché, ripeto, già concordammo sulla questione nella precedente discussione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Colleselli e dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLE. Come già ebbi a dire nella discussione in sede referente, il mio unico dubbio sulla presente proposta di legge riguarda la natura di queste farmacie interne per le quali ritengo opportuna una più esatta precisazione. A tal fine sono dell'avviso di presentare un ordine del giorno sul quale spero la Commissione si trovi d'accordo:

« La Commissione XIV Sanità e Igiene, nell'approvare la proposta di legge n. 1843 « Modificazione degli articoli 114 e 121 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 », precisa che per farmacie interne debbano ritenersi soltanto quelle istituite all'interno degli ospedali gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per l'esclusivo servizio degli ospedali medesimi ».

DELFINO. Sono d'accordo con l'ordine del giorno del collega Bartole. Tengo inoltre a precisare che, dal momento che sono stati proprio gli ospedali psichiatrici a sollecitare questa legge, la dizione dell'articolo non mi sembra troppo chiara là dove recita: « ..., le provincie per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono, sentito il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, possono essere autorizzate dal medico provinciale a gestire farmacie interne, ... ». Secondo il mio parere non dovrebbero essere autorizzate le provincie, ma gli ospedali psichiatrici e le altre istituzioni ospedaliere dipendenti dalle provincie; in altre parole, non è la provincia che istituisce la farmacia interna ad uso degli ospedali, ma sono gli ospedali stessi.

Non voglio, però, fare una proposta formale di emendamento anche per non ritardare l'approvazione della legge; chiedo, tuttavia, che una chiarificazione in tal senso sia inserita nell'ordine del giorno presentato dal collega Bartole.

LATTANZIO. La volta scorsa, quando da più parti venne affacciato il problema delle istituzioni previdenziali, fummo d'accordo un po' tutti nell'escluderli da questa legge. È forse sfuggito, però, che qualche istituzione particolare gestisce di fatto dei grandi ospedali specializzati ai quali forse converrebbe estendere le norme della presente proposta di legge. Istituti di previdenza sono l'I.N.P.S. e l'I.N.A.M., ma mentre per quest'ultimo il problema non sussiste, giacché esso non ha di fatto ospedali, non bisogna dimenticare che l'I.N.P.S. ha degli ospedali abbastanza importanti ed attrezzati, ai quali non si può non consentire di aprire una farmacia per usi interni.

CERAVOLO MARIO. A questo proposito vorrei far osservare che l'I.N.P.S. non è solamente un istituto di previdenza ma anche di assistenza perché cura l'assistenza per la tubercolosi. Esso, pertanto, è compreso nella dizione della legge che intendiamo approvare.

LATTANZIO. A mio avviso, tale dizione non consente di includere anche gli ospedali specializzati gestiti dall'I.N.P.S.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi tengo in primo luogo a far presente che quanto proposto dall'onorevole Bartole non credo possa essere accettabile come ordine del giorno, giacché si risolve in una interpretazione della legge, e noi non possiamo interpretare con un ordine del giorno la legge che stiamo per approvare. Noi potremmo o modificare l'articolo e rinviare il testo al Senato, o invitare il Governo a tener conto di questa precisazione. È mia opinione che quest'ultima procedura sia la più idonea al caso.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Lattanzio ricordo che l'articolo in esame recita espressamente: « L'articolo 114 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato: « Le istituzioni pubbliche

di assistenza e beneficenza, nel caso in cui ne sia consentito l'esercizio dai fini dell'istituzione, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, le provincie per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono, sentito il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, possono essere autorizzate dal medico provinciale a gestire farmacie interne, esclusa qualsiasi facoltà di vendita di medicinali al pubblico ». È chiaro, pertanto, come non vi si possa includere la previdenza sociale la quale non è sottoposta, per quanto concerne le sue istituzioni, al Consiglio provinciale di sanità, avendo anzi un proprio organico, un proprio regolamento ed una gestione a sé stante. Né sarebbe possibile includervi alcun altro istituto previdenziale come ad esempio l'I.N.A.I.L., che pure ha i centri traumatologici. Noi non possiamo estendere di tanto il campo di applicazione quando la legge riguarda esclusivamente le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e gli istituti ospedalieri che dipendono dalla provincia. Tornando alla richiesta dell'onorevole Bartole, la dizione potrebbe riferirsi agli ospedali « gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza » se sotto questa voce si intendano gli enti ospedalieri che, essendo enti morali, hanno la possibilità di gestire farmacie interne. Esso pertanto rimarrebbe così formulato:

« La Commissione XIV Sanità e Igiene, nell'approvare la proposta di legge n. 1843: « Modificazione degli articoli 114 e 121 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 », invita il Governo a considerare, nell'attuazione della legge predetta, per « farmacie interne » soltanto quelle istituite all'interno degli ospedali gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, compresi gli ospedali dipendenti dalle provincie, per l'esclusivo servizio degli ospedali medesimi ».

CAPONI. Dalla discussione che è preceduta è apparsa chiara l'intenzione di escludere l'I.N.A.M. dall'ambito della presente legge. Io vi prospetto un caso che non so se sia di nostra competenza, ma che merita comunque di essere risolto. Non so se siete a conoscenza di come funzionino i poliambulatori dell'I.N.A.M.: questi costringono i mutuati, indistintamente, che hanno bisogno di cure ricostituenti iniettive a recarsi obbligatoriamente negli ambulatori. Non sembrerebbe più opportuno mettere in condizione questo istituto, con una propria farmacia interna, di fornire ai mutuati i medicinali?

PRESIDENTE. È una questione un po' diversa perché il problema delle farmacie interne esiste solo per gli ospedali. I poliambulatori non hanno farmacie. Che il servizio di distribuzione dei medicinali da parte dell'I.N.A.M. non sia efficiente è un'altra discussione: non è questa la sede per discuterne e del resto non è opportuno entrare ora nel merito del problema.

BARTOLE. Il problema è stato sollevato dallo stesso onorevole Caponi già la volta scorsa, ma esso in effetti non si pone in quanto tutti questi istituti, ambulatori o poliambulatori che siano, dell'I.N.A.M. o di altre istituzioni, sono serviti di medicinali in confezione ospedaliera, i quali vengono loro forniti direttamente dalla produzione. Questa prassi fa salva la gestione economica degli istituti a carattere mutualistico giacché i medicinali sono loro concessi a condizioni di sconto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GOTELLI MARIA, *Sottosegretario di Stato per l'igiene e la sanità*. Io pregherei di attenersi al testo già votato dal Senato, il quale ha modificato notevolmente la proposta di iniziativa del senatore Trabucchi. Mi permetto di far notare che il provvedimento mira a modificare gli articoli 114 e 121 del testo unico delle leggi sanitarie e che il Ministero ha espresso parere favorevole in linea di massima con le seguenti osservazioni:

1°) l'articolo 1 deve riprodurre per intero l'articolo 114 del testo unico delle leggi sanitarie, per evitare che, emendato il primo comma dell'articolo medesimo, resti attribuita al prefetto la potestà di diffida da esercitarsi ai fini della pronuncia di decadenza, potestà ora attribuita al medico provinciale;

2°) l'articolo 2 deve richiamare l'esatta espressione contenuta nell'articolo 121 del testo unico delle leggi sanitarie, vale a dire « delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza » e non solo « delle istituzioni di assistenza e beneficenza ».

Si ritiene che sia opportuno eliminare le parole « gli istituti mutualistici assicurativi per gli ospedali da essi dipendenti ». Tale espressione potrebbe portare all'esercizio di farmacia negli ambulatori con gravissime ripercussioni per le categorie farmaceutiche ordinarie, dato lo sviluppo dell'assistenza mutualistica

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura degli articoli:

ART. 1.

L'articolo 114 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato:

« Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel caso in cui ne sia consentito l'esercizio dai fini dell'istituzione, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e il Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, le Provincie per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da esse dipendono, sentito il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, possono essere autorizzate dal medico provinciale a gestire farmacie interne, esclusa qualsiasi facoltà di vendita di medicinali al pubblico.

La decadenza dalla relativa autorizzazione è pronunciata con decreto del Medico provinciale:

a) per la fine dell'ente e della istituzione;

b) per volontaria rinuncia;

c) per abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per reiterata violazione del divieto di vendita al pubblico, avvenuta dopo formale diffida fatta dal Medico provinciale alla legale rappresentanza dell'ente ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Nel primo comma dell'articolo 121 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono soppresse le parole « di assistenza e beneficenza ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Bartole:

« La Commissione XIV, Igiene e sanità, nell'approvare la proposta di legge n. 1843: " Modificazione degli articoli 114 e 121 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ",

invita il Governo

a considerare, nell'attuazione della legge predetta, per " farmacie interne " soltanto quelle istituite all'interno degli ospedali gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, compresi gli ospedali dipendenti dalle provincie per esclusivo servizio degli ospedali medesimi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bucalossi ed altri: Concessione di un contributo straordinario di 35 milioni di lire per l'organizzazione in Roma del XII congresso biennale dell'International college of surgeons (Congresso internazionale di chirurgia). (1426-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bucalossi, Gennai Tonietti Erisia, Capua, Barberi Salvatore, Ceravolo Mario e Lupis: « Concessione di un contributo straordinario di 35 milioni di lire per l'organizzazione in Roma del XII congresso biennela dell'*International college of surgeons* (Congresso internazionale di chirurgia) ».

La proposta di legge ritorna alla nostra Commissione perché il Senato ha modificato la parte che riguarda l'imputazione della spesa.

Infatti all'articolo 2, il primo comma del testo da noi approvato è stato sostituito dal seguente:

« Alla spesa relativa si provvederà con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio del Tesoro per l'esercizio 1959-60 ».

MERLIN ANGELINA. Mi pare che in una precedente occasione si era detto che sarebbe stato opportuno che il Governo stanziasse nel bilancio una determinata somma destinata a sovvenzionare manifestazioni del genere. Si eviterebbe così di dover intervenire di volta in volta con apposite leggi per la concessione di contributi a manifestazioni e congressi.

ANGRISANI. Non concordo con la tesi dell'onorevole Merlin, poiché ritengo che il Parlamento deve riservarsi di volta in volta il diritto di concedere queste contribuzioni.

ANGELINI LUDOVICO. A mio avviso, ritengo giusto che il fondo sia stabilito a ca-

rico del Ministero del tesoro. Però non credo – almeno ho questa impressione – che il Parlamento possa rinunciare a un giudizio specifico di volta in volta che si danno contributi per queste manifestazioni.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, do lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dalla XI Commissione permanente del Senato:

« Alla spesa relativa si provvederà con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio del Tesoro per l'esercizio 1959-60 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge del Senatore Benedetti ed altri: Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni per l'organizzazione delle giornate mediche internazionali. (1880).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del senatore Benedetti ed altri: « Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni per l'organizzazione delle giornate mediche internazionali ».

Non essendo presente il relatore, onorevole Barberi, illustrerò io stesso il contenuto della presente proposta di legge. Essa prevede la concessione di lire 30 milioni per l'organizzazione delle giornate mediche internazionali, manifestazione questa che da alcuni anni si va alternando fra Torino e Verona.

Le giornate mediche internazionali rivestono una notevole importanza sia per la risonanza che provocano in tutto il mondo sia per una loro valutazione ai fini anche della nostra affermazione scientifica. Anche la presente proposta di legge è stata approvata dalla XI Commissione permanente del Senato della Repubblica ed ha avuto il parere favorevole della V Commissione Bilancio.

Nell'articolo 1 è prevista la concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni al Consiglio direttivo delle giornate mediche internazionali di Verona, mentre all'articolo 2 si precisa che a tale spesa sarà fatto fronte a carico dello stanziamento previsto nel fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio finanziario 1960-61.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30.000.000 al Consiglio direttivo delle giornate mediche internazionali di Verona.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla spesa di lire 30 milioni sarà fatto fronte a carico dello stanziamento previsto nel Fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatore TRABUCCHI: « Modificazione degli articoli 114 e 121 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (1843):

Presenti	27
Votanti	26
Astenuti	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

BUCALOSSI ed altri: « Concessione di un contributo straordinario di 35 milioni di lire per l'organizzazione in Roma del XII con-

gresso biennale dell'*International college of surgeons* (Congresso internazionale di chirurgia) » (1426-13):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Senatore BENEDETTI ed altri: « Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni per l'organizzazione delle giornate mediche internazionali » (1880):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Andò, Angelini Ludovico, Angrisani, Azimonti, Barbieri Orazio, Baroni, Bartole, Caponi, Cengarle, Ceravolo Mario, Colleselli, Cotellessa, De Maria, De Pascalis, Ferrara, Ferrari Giovanni, Lapenna, Lattanzio, Lucchi, Merlin Angelina, Montanari Otello, Quintieri, Re Giuseppina, Romano Bruno (astenutosi sulla 1843), Santarelli Ezio, Scarongella, Sorgi.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI